



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 22.04.1997
COM(97) 166 def.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

presentata conformemente all'articolo 3
della decisione 93/110/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1993
(applicazione di una misura di deroga
all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese
a prorogare l'applicazione di una misura di deroga
all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio
del 17 maggio 1977
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

presentata conformemente all'articolo 3
della decisione 93/110/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1993
(applicazione di una misura di deroga
all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari)

I. INTRODUZIONE

Con la decisione 89/683/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989¹, la Repubblica francese è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva, ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 2 di detta direttiva. Tale autorizzazione scadeva il 31 dicembre 1992.

L'autorizzazione di cui sopra consentiva di applicare un regime IVA particolare alle operazioni imponibili riguardanti scarti industriali nuovi e materiali di recupero.

Alla luce di una relazione della Commissione relativa all'applicazione di tale deroga, con decisione 93/110/CEE² del Consiglio del 15 febbraio 1993 l'autorizzazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 1996, stabilendo che un'eventuale proposta di proroga dell'autorizzazione stessa avrebbe dovuto essere accompagnata da una relazione sulla sua applicazione.

Scopo della presente relazione è riferire su tale deroga dal momento della sua proroga fino ad oggi, nonché istruire la domanda di proroga presentata dalla Repubblica francese con lettera registrata presso il Segretariato generale in data 19 novembre 1996. Tuttavia, poiché l'applicazione della misura di deroga in questione ha già formato oggetto di una relazione della Commissione alla fine del 1992³, in cui vengono descritti in dettaglio i precedenti, gli obiettivi ed il funzionamento della misura stessa, la presente relazione si limita a ricordare gli elementi essenziali del regime di deroga e a mettere in luce taluni nuovi elementi di valutazione intervenuti da allora.

II. APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Caratteristiche del regime particolare applicato dalla Francia

Il regime particolare applicato dalla Francia in virtù della deroga combina i tre elementi seguenti:

1. una tassazione ipso iure delle cessioni di scarti industriali nuovi o di materiali di recupero effettuate da imprese che soddisfano entrambe le condizioni di cui sotto:
 - disporre di un impianto permanente;
- e

¹ GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 31.

² GU n. L 43 del 20.02.1993, pag. 44.

³ COM (92) 582 del 22.12.1992.

- aver realizzato nell'anno civile precedente un fatturato al netto dell'imposta, per le operazioni relative a scarti industriali nuovi o a materiali di recupero, superiore o pari a 6 000 000 di FRF.
2. Un'esenzione "limitata", applicabile alle sole cessioni di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero effettuate da imprese che:
- non dispongono di impianti permanenti;
 - ovvero, pur disponendo di un impianto permanente, hanno realizzato nell'anno civile precedente un fatturato al netto dell'imposta, per le cessioni di scarti industriali nuovi o di materiali di recupero, inferiore a 6 000 000 di FRF.

Tale esenzione è accompagnata, per le sole imprese il cui fatturato annuo complessivo è superiore a 500 000 FRF al lordo di tutte le imposte, dalla facoltà di optare, previa autorizzazione, per la tassazione. In altri termini, l'esenzione è obbligatoria solo per le imprese il cui fatturato annuo complessivo è inferiore alla soglia di 500 000 FRF al lordo di tutte le imposte.

3. Una sospensione obbligatoria del pagamento dell'IVA sulle cessioni a soggetti passivi di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, qualora tali cessioni siano soggette a tassazione ipso iure o previa autorizzazione, vale a dire qualora tali cessioni non possano essere esentate.

Le imprese del settore che effettuano cessioni in regime di sospensione non sono autorizzate a fatturare l'IVA, ma mantengono il diritto alla deduzione, che viene esercitato per imputazione se operano in un altro settore soggetto all'imposta, o mediante rimborso nel caso contrario.

Tutte le importazioni di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero sono invece esentate dall'IVA.

Infine, tutte le operazioni su commissione relative agli scarti industriali nuovi e ai materiali di recupero sono assimilate a cessioni di beni, contrariamente alle attività di intermediazione, che non beneficiano quindi della deroga.

Punto di vista dell'amministrazione francese sull'applicazione della deroga

La Repubblica francese sostiene che il settore in oggetto conoscerà un certo sviluppo, poiché l'attenzione per le questioni ambientali induce ad una sistematizzazione del riciclaggio e del recupero degli scarti.

Il regime derogatorio applicato alle cessioni di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero presenta secondo le autorità francesi vantaggi indiscutibili sia per gli operatori del settore, che per l'amministrazione.

Da un lato, per quanto riguarda le piccole entità di varia natura (associazioni caritative, popolazioni migranti ...), l'esenzione delle cessioni di scarti industriali nuovi e di materiali di

recupero da esse effettuate risponde chiaramente ad un obiettivo di semplificazione e di lotta contro la frode.

D'altro canto, il regime di sospensione dell'IVA applicabile alle cessioni di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe rappresenta un utile completamento dell'esenzione, visto che il valore elevato di tali metalli aumenta i rischi di frode.

Il campo di applicazione del regime derogatorio ha del resto registrato un'evoluzione in senso restrittivo. Se è vero che riguarda l'insieme degli scarti costituiti da materiali non ferrosi, compresi i metalli preziosi, taluni prodotti cui fino al 1991 si applicava il regime sospensivo (prodotti grezzi, come masse grezze, lingotti, blocchi, lastre, grani e graniglie di determinati metalli non ferrosi) sono oggi obbligatoriamente soggetti all'IVA. Ne risulta quindi un restringimento del campo di applicazione del regime di sospensione.

L'amministrazione francese ritiene che un regime di sospensione specifico per le cessioni di scarti costituiti da metalli non ferrosi sia giustificato dai maggiori rischi di frode in questo campo, tenuto conto del prezzo per tonnellata di queste materie prime (10 000 FRF/t per il rame, contro i 500 FRF/t dei rottami metallici) e degli intensi scambi internazionali di cui tali scarti sono oggetto.

Inoltre, il regime in questione è visto con favore dalle stesse imprese. Gli operatori hanno espresso il loro apprezzamento, dato che tale regime li tutela in particolare contro i rischi in cui potrebbero incorrere a causa delle pratiche fraudolente di talune imprese e di cui potrebbero trovarsi a pagare le conseguenze nei confronti dell'amministrazione.

III. PARERE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

L'articolo 27 della sesta direttiva consente l'introduzione di misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

I servizi della Commissione ritengono che l'esenzione delle cessioni effettuate dalle piccole imprese costituisca al tempo stesso una misura di semplificazione e di lotta contro la frode, in quanto permette di escludere dal sistema dell'IVA una categoria di soggetti passivi per i quali l'impegno richiesto dai controlli e dalla riscossione dell'imposta sarebbe sproporzionato rispetto al gettito percepito.

La possibilità, per una determinata categoria di soggetti passivi, di assoggettare all'IVA le operazioni che di norma sarebbero esentate, previa autorizzazione dell'amministrazione ed eventuale pagamento di una cauzione, assicura un maggiore controllo da parte dell'amministrazione su questa categoria di soggetti passivi.

Il regime di sospensione dell'IVA applicabile solo alle cessioni di scarti costituiti da metalli non ferrosi consente di rendere più trasparenti transazioni che presentano rischi di frode elevati a causa del valore dei beni scambiati.

Pertanto, i servizi della Commissione ritengono giustificata una proroga delle misure di deroga in oggetto in conformità dell'articolo 27 della sesta direttiva.

Per quanto riguarda il termine di validità dell'autorizzazione, i servizi della Commissione osservano che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro per l'elaborazione di un sistema comune dell'IVA⁴ che prevede l'adozione del nuovo sistema per tappe successive.

Poiché la presentazione dell'ultimo pacchetto di proposte è prevista per la metà del 1999, i servizi della Commissione non ritengono proponibile la proroga di una misura di deroga oltre la data del 31 dicembre 1999.

Appare in effetti opportuno procedere, a quella data, ad una valutazione circa la coerenza della misura di deroga con l'impostazione elaborata nel quadro del nuovo sistema comune dell'IVA.

⁴ COM (96) 328 def. del 22.07.1996.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica francese
a prorogare l'applicazione di una misura di deroga
all'articolo 2 ed all'articolo 10 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio
del 17 maggio 1977
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari**

RELAZIONE

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 19 novembre 1996, il governo della Repubblica francese ha presentato domanda di proroga della deroga concessa in precedenza, inizialmente sino al 31 dicembre 1992, con decisione 89/683/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989¹, e prorogata sino al 31 dicembre 1996 con decisione 93/110/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1993².

L'articolo 3 della decisione 93/110/CEE precisa che, alla luce di una relazione della Commissione sull'applicazione da parte della Francia della summenzionata decisione, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può autorizzare la proroga dell'applicazione della decisione stessa.

La relazione presentata dalla Commissione in merito all'applicazione della decisione nell'arco del triennio 1993-96 si esprime in favore di una proroga dell'applicazione delle disposizioni della decisione stessa sino al 31 dicembre 1999.

La Commissione ha infatti adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro per l'elaborazione di un sistema comune dell'IVA³ che prevede l'adozione del nuovo sistema per tappe successive. Poiché la presentazione dell'ultimo pacchetto di proposte è prevista per la metà del 1999, sembra opportuno limitare il termine di validità al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare la necessità e la coerenza della misura di deroga con l'impostazione complessiva elaborata nel quadro del nuovo sistema comune dell'IVA.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva IVA, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda francese di proroga con lettera del 18 dicembre 1996.

¹ GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 31.

² GU n. L 43 del 20.02.1993, pag. 44.

³ COM (96) 328 def. del 22.07.1996.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE
A PROROGARE L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI DEROGA
ALL'ARTICOLO 2 ED ALL'ARTICOLO 10 DELLA SESTA DIRETTIVA
(77/388/CEE) DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1977
IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI
MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari¹ - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

viste le decisioni del Consiglio 89/683/CEE, del 21 dicembre 1989², e 93/110/CEE, del 15 febbraio 1993³,

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione in causa nell'arco del triennio 1993-96,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il governo della Repubblica francese, con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 19 novembre 1996, ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza per una durata limitata con le decisioni 89/683/CEE e 93/110/CEE del Consiglio;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 18 dicembre 1996 della domanda di proroga presentata dalla Repubblica francese;

¹ GU n. L 145 del 13.06.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

² GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 31.

³ GU n. L 43 del 20.02.1993, pag. 44.

considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga nell'arco del triennio 1993-96 ha dimostrato la sua utilità e la sua efficacia nel settore del recupero, particolarmente esposto alle frodi;

considerando che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro⁴, corredato da un calendario di proposte, che prevede il passaggio graduale e per tappe ad un sistema comune dell'IVA per il mercato unico;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, è opportuno accordare l'autorizzazione sino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare la coerenza della deroga con l'impostazione complessiva del nuovo sistema comune dell'IVA;

considerando che la deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ COM (96) 328 def. del 22.07.1996.

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad esentare fino al 31 dicembre 1999 dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominata "IVA":

- le cessioni di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero effettuate da:
 - imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 000 FRF,
 - imprese che non possiedono un impianto permanente oppure che, pur disponendo di un impianto permanente, hanno realizzato nell'anno precedente un fatturato per i prodotti in questione inferiore a 6 000 000 di FRF, a meno che non siano autorizzate ad assoggettare tali operazioni all'IVA;
- le importazioni e le acquisizioni intracomunitarie di detti materiali e scarti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a prevedere un regime di sospensione del pagamento dell'IVA relativa alle cessioni a soggetti passivi di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, qualora tali cessioni non siano esentate dall'IVA conformemente all'articolo 1.

I soggetti passivi destinatari sono tenuti al versamento dell'IVA relativa a tali cessioni qualora detti prodotti non siano destinati all'esportazione tal quali oppure alla fabbricazione o alla rivendita di prodotti soggetti all'IVA.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 166 def.

DOCUMENTI

IT

09 06

N. di catalogo : CB-CO-97-160-IT-C

ISBN 92-78-18739-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo